

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RISGUARDI"

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituita, nel rispetto del D. Lgs.117/2017 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") l'associazione culturale di promozione sociale denominata "Risguardi ETS" (d'ora in avanti l'Associazione). L'Associazione, con sede in Frosolone, via Dante 36/B è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata e senza scopo di lucro.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno della medesima regione, deliberato dall'assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. Verrà data comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione può istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

ART.2

FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri associati, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e di sesso come anche previsto della Costituzione agli artt. 3 e segg.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DLgs.117/2017, lo scopo e l'oggetto dell'Associazione è la promozione sociale e culturale della lettura e della narrazione di storie in ogni sua forma come atto di crescita personale e civile dell'individuo e della società perché siano reali e uguali per tutti le condizioni di accesso e fruizione degli strumenti di lettura.

Ulteriori scopi:

1. Valorizzazione della lettura e del libro come strumento di relazione affettiva e sociale tra gli individui e di definizione e costruzione della propria identità fin dai primissimi mesi di vita, con la finalità ultima di contribuire attivamente alla crescita socio-culturale del territorio di riferimento.
2. Difesa del diritto alla diversità come libertà di scelta letteraria contro ogni strategia di omologazione culturale e di standardizzazione di contenuti.
3. Promozione di una pedagogia della lettura delle immagini come strumento di educazione al pensiero critico, divergente ed artistico dello studente e dell'individuo.
4. Promozione e diffusione del libro di qualità come strumento di inclusione scolastica e sociale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
5. Instaurazione di un solido rapporto con le istituzioni locali, nazionali e internazionali con lo scopo di valorizzare la necessità e la valenza artistica della letteratura per l'infanzia e per ragazzi.
6. Prevenzione della dispersione scolastica e contributo al successo scolastico e formativo degli studenti. Prevenzione del bullismo, contrasto della povertà educativa, attuazione del principio di pari opportunità.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione intende promuovere varie attività qui di seguito elencate a titolo esemplificativo:

1. Gestione e promozione di campagne di educazione alla lettura.
2. Ideazione ed organizzare di corsi di formazione per adulti e ragazzi legati a temi diversi.

3. Consultazione e aiuto per la creazione di punti lettura, biblioteche scolastiche, biblioteche di quartiere e cittadine.
4. Attivazione di corsi, progetti e interventi tesi alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado preferendo, accanto alla narrativa, un approfondimento sul mondo della pedagogia delle immagini.
5. Creazione di gruppi di lettura per bambini, ragazzi e adulti come occasione di scambio e crescita culturale.
6. Creazione o promozione di gruppi di ricerca e di studio che possano contribuire a promuovere gli scopi dell'associazione e a favorire occasioni di scambio culturale (gemellaggi, cooperazioni)
7. Creazione di bibliografie ragionate e condivisione su portali internet dedicati o tramite social network.
8. Pubblicazioni divulgative delle attività istituzionali dell'Associazione.
9. Organizzazione, gestione o partecipazione ad eventi culturali, artistici o ricreativi volti alla comunicazione delle finalità associative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti con altre Associazioni o Enti che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ART. 3 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità. Il numero dei soci è illimitato. Eventuali limitazioni possono essere deliberate dal Consiglio dell'Associazione per ragioni di sicurezza. Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni. Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11 e che si impegnino a contribuire all'attività dell'Associazione mediante la sottoscrizione e il conferimento di una quota iniziale d'iscrizione ed il pagamento di un contributo periodico secondo le modalità e nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi hanno diritto a intervenire all'Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE

Il candidato all'ammissione all'Associazione dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, ai sensi dell'art. 23 del Dlg. 117/2017, attestando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro sessanta giorni, in merito alla domanda di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ai sensi del comma 1 del Dlg. 117/2017 ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che ne richiede l'adesione.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'associazione è libera ed aperta a tutte le persone che rispettino il presente statuto. L'associazione ha struttura democratica per cui l'iscrizione conferisce all'associato senz'altro il diritto di voto e di partecipazione all'Assemblea così come di accedere alle cariche associative; l'ordinamento interno dell'associazione è ispirato al principio di eguaglianza, i rapporti tra gli associati e verso l'esterno sono regolati dal principio di correttezza e buona fede. L'associato ha altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

In particolare la qualifica di associato da diritto senza distinzione alcuna a:

- partecipare in forma libera, gratuita/volontaria, eventualmente con un contributo spese a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare senza alcuna preclusione alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. I soci minorenni non avranno diritto di elettorato attivo e passivo se non successivamente al raggiungimento della maggiore età;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- pagare la quota d'ammissione;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, e delle deliberazioni prese dagli organi speciali;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È, comunque, in facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

La quota d'iscrizione e la quota associativa periodica rappresentano un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota d'iscrizione e la quota associativa versate non sono né trasmissibili, né rimborsabili.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare pregiudizio oppure gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

L'associato che recede e che viene escluso non può richiedere i contributi versati, né pretendere la restituzione della quota.

ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 8 BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017.

ART. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5 membri eletti, scelti tra gli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e, eventualmente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione verrà fatta a mezzo posta elettronica certificata da consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- amministrare l'associazione;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplinare l'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 12

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Cura i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART. 15
LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

**ART. 16
SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 17
DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

**ART. 18
NORME TRANSITORIE**

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

1. la disposizione di cui all'art. 1 del presente Statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "E.T.S.", si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore verrà istituito ai sensi di legge e l'Associazione sarà iscritta all'interno del medesimo;

2. le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito ai sensi di legge e l'Associazione sarà iscritta all'interno del medesimo, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

*Roberto Pasolle Maggi
Gallace
Gallace
Gallace
Gallace
Gallace
Gallace
Gallace
Gallace
Gallace*

Giuseppe Di Carlo

